

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

OGGETTO: I.U.C. COMPONENTE TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Lo scrivente Revisore

PREMESSO CHE

- Necessita apportare modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);
- Sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dai funzionari addetti;

FORNISCE

parere favorevole:

1. All'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) come di seguito riportato:

- inserimento dell'art. 10 bis sull'esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali :

Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
2. requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
3. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali.

Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del

compendio ma restano escluse (e quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal ° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

- Modifica art. 15 sostituendo le parole mesi con "giorni" e dal primo bimestre successivo con "dal giorno" nel seguente modo:

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione indicato nel modulo di denuncia di cui all'art. 30.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

- aggiungere all'art. 19 comma 4 "Classificazione delle utenze non domestiche" la seguente frase:

- "Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq".

Fornovo San Giovanni, 20 dicembre 2017

Il Revisore dei Conti

